

REDDITO IMPRESA E IRAP

Utili e perdite antecedenti al regime della trasparenza

di Sergio Pellegrino

Le **società di capitali** che applicano il **regime della trasparenza dell'articolo 115 del Tuir**, che interessa le società partecipate da **altre società di capitali** con una **percentuale di diritti di voto** e di **partecipazione agli utili** fra il **10%** e il **50%**, imputano i **redditi** (e le **perdite**) prodotte in vigenza del regime alle **società socie**, che sono chiamate ad operare una corrispondente **variazione in aumento** (o **in diminuzione**) nel **quadro RF** del proprio **modello Unico**.

L'unico elemento di "delicatezza" è rappresentato dal fatto che l'"utilizzo" della **perdita fiscale** trasmessa dalla partecipata trova il limite della quota del suo **patrimonio netto contabile di pertinenza della partecipante**: la **parte eccedente** viene riportata a nuovo direttamente dalla **partecipata** e **utilizzata in compensazione dei redditi** prodotti nei periodi di imposta successivi (applicando però il **limite dell'80%** previsto dall'articolo 84 del Tuir).

Decisamente **più articolata** è la gestione **degli utili e delle perdite che si sono generati in esercizi precedenti** a quelli di applicazione del regime di trasparenza, per i quali il legislatore ha previsto una **serie di presunzioni**.

Per quanto concerne i **primi**, il **comma 5 dell'articolo 115** prevede che questi vengano **tassati in modo "ordinario"**, come se l'opzione non fosse stata esercitata.

La norma contiene anche una **presunzione**, di favore per i soci, che stabilisce che durante la vigenza del periodo di trasparenza, a meno che l'assemblea non disponga diversamente, si considerano **distribuiti** prioritariamente gli utili generati **in regime di trasparenza** (e che quindi non subiscono un'ulteriore imposizione in capo ai soci).

Secondo l'interpretazione a suo tempo fornita dall'Agenzia delle entrate nella **circolare 49/E/2004**, la presunzione in questione si applica anche **una volta terminato il regime di trasparenza**.

La norma contiene poi un'**ulteriore presunzione**, questa volta però di carattere assoluto, in base alla quale, nel caso in cui si debbano **coprire delle perdite** e vi siano riserve di utili formatesi sia precedentemente che in vigenza del regime di trasparenza, si considerano **prioritariamente utilizzati gli utili "trasparenti"**.

Vi è poi da interrogarsi su come "funzioni" nel regime della trasparenza la **presunzione dell'articolo 47, comma 1, Tuir**, che prevede che, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile d'esercizio e le riserve che **non**

hanno natura di riserve di capitale, per la quota di esse non accantonata in sospensione d'imposta.

Il **comma 5 dell'articolo 8 del D.M. 24/4/2004** stabilisce al riguardo che la presunzione in questione si applica **soltanto alle riserve di utili** che si sono formate in periodi di imposta **in cui non era applicata la trasparenza**.

Venendo alle **perdite fiscali** prodotte in **periodi di imposta precedenti** all'ingresso nel regime di trasparenza, sulla base di quanto stabilisce il **comma 2 dell'articolo 7 del D.M. 24/4/2004**, non possono essere imputate alle società socie, ma **rimangono in capo alla società trasparente** che le computa in diminuzione del proprio reddito complessivo nei limiti fissati dall'articolo 84 del Tuir.

Le perdite "precedenti" all'ingresso nel regime possono essere dunque utilizzate nei periodi di imposta successivi nel **limite dell'80% del reddito complessivo della società trasparente**.